

COMUNE DI AMANDOLA

Provincia di FERMO

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL RIFUGIO “CITTA’ DI AMANDOLA” E DELLE ATTREZZATURE COLLEGATE

L’anno _____ (____), il giorno _____ () del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Amandola sito in Piazza Risorgimento n. 17, in attuazione della deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 17/07/2017

Tra

Il Comune di Amandola, che per brevità sarà di seguito denominato “Comune”, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Ing. Adolfo Marinangeli nato a Amandola il 12.04.1955 ed ivi residente in Piazza Risorgimento n. 3, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Amandola (codice fiscale 80001030446)

E

La Sezione C.A.I. di Amandola, che per brevità sarà di seguito denominata “Concessionario”, rappresentata dal Presidente Pro-Tempore Sig. Claudio Sirocchi nato ad Amandola il 12/03/1966 e residente ad Amandola in Via Guglielmuccin. 6 (Codice fiscale SRCCLD66C12A252M)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Amandola, proprietario del “Rifugio escursionistico – Città di Amandola”, sito in località Campolungo ai piedi del Monte Castel Manardo, e delle attrezzature sportive ad esso collegate ne affida la gestione, nelle attuali condizioni di efficienza, al C.A.I. – Sezione di Amandola

Art. 2

La Sezione C.A.I. di Amandola assume la gestione del Rifugio “Città di Amandola” e delle attrezzature sportive collegate allo scopo di incentivare la conoscenza del territorio montano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e la promozione e la pratica degli sport della montagna: sci di fondo escursionistico, escursionismo, alpinismo, garantendo, nello stesso tempo, il funzionamento di un posto di ristoro e ricovero che sarà adibito anche a posto di pronto soccorso e a posto di chiamata di soccorso alpino.

Art. 3

Il Concessionario si impegna a tenere aperto al pubblico il Rifugio almeno in tutti i fine settimana (Sabato e Domenica) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in tutti i giorni festivi e continuativamente nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Il Concessionario provvederà alla gestione della struttura e delle attività connesse tramite propri soci nelle forme che riterrà opportune.

La Sezione C.A.I di Amandola dovrà comunicare al Sindaco del Comune di Amandola, per gli adempimenti di competenza, il nominativo dei “soci” che gestiranno la struttura i quali

dovranno risultare in possesso di tutte le autorizzazioni commerciali necessarie ed in regola con le vigenti norme sanitarie.

Art. 4

La Sezione C.A.I. di Amandola in persona del suo Presidente pro-tempore, prende in consegna il Rifugio con tutte le attrezzature e gli arredamenti esistenti che saranno elencati in un inventario che dovrà essere sottoscritto dalle parti ed aggiornato alla data del presente contratto.

Art. 5

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Per motivi di pubblica utilità e a sua insindacabile discrezione l'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento danni per il concessionario.

Art. 6

Il Comune di Amandola dovrà garantire gli interventi di manutenzione straordinaria del Rifugio, qualora necessari, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria fanno carico al C.A.I. .

Fanno altresì carico al Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, combustibili, acqua e per altre utenze ed i servizi di pulizia e di custodia del Rifugio e delle attrezzature restando sollevato il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori - soci con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale, previa visita di controllo di propri tecnici, potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari: tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti ed eseguiti entro 30 gg. dalla notifica.

Il Concessionario non potrà apportare innovazioni e modificazioni alle strutture oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Alla preparazione e mantenimento delle piste deve provvedere il C.A.I.

Le stesche dovranno essere predisposte ogni qualvolta si disponga di neve sufficiente ed adeguato mezzo.

Art. 9

Il Concessionario e l'eventuale socio è autorizzato a gestire il servizio di bar, tavola-calda/ristoro, esistente all'interno del Rifugio.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al Concessionario ovvero al socio che ne assumerà la gestione il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non trasferibili essendo vincolate alla attività dell'impianto oggetto della presente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Art. 10

Il servizio di ristoro e ricovero sarà regolato a seconda delle richieste, e comunque dovranno essere adottati prezzi non superiori a quelli previsti nelle disposizioni che il C.A.I., sede centrale, dirama per i rifugi e ciò anche in considerazione del fatto che il C.A.I. non ha fini di lucro. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale 12 agosto 1994, n. 31. Il funzionamento dei vari servizi sarà determinato con regolamento interno stabilito dalla Sezione C.A.I. previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11

La Sezione C.A.I. di Amandola si impegna alla conservazione dei materiali e delle strutture vigilando sui centri di raccolta rifiuti, esercitando continui controlli nei periodi di chiusura del Rifugio e promuovendo con riunioni, conferenze e filmati il rispetto dell'ambiente e della cosa pubblica.

Art. 12

Il Concessionario e l'eventuale sub-concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo si prende atto che il Concessionario/Sub-concessionario ha stipulato polizza assicurativa anche antingendio per la copertura del massimale di Euro (minimo 100.000)_____ con la Compagnia Assicuratrice _____ in data_____.

Art. 13

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha prestato cauzione per complessivi Euro 6.000,00 (2.000,00 all'anno per tre

anni) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice _____ in data _____;

Art. 14

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Amandola si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni e potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Art. 16

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) prorogabili ad anni 3 (tre) con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione , fatta in duplice esemplare ad un solo effetto, viene letta, approvata ed in segno di accettazione sottoscritta.

Il Concedente

Il Concessionario